



## CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI TERMINI IMERESE



COA-TM  
Anno/N. 2022/7187  
Data 17/09/2022 08:50:51  
Prot. IN USCITA  
Class. 0004

Spett.le  
Scuola Superiore dell'Avvocatura  
[segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it](mailto:segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it)

oggetto: Comunicazione scuola forense COA Termini Imerese

La presente per comunicare che con delibera del consiglio dell'ordine degli Avvocati di Termini Imerese del 18 ottobre 2016 è stata istituita la scuola di formazione e specializzazione forense denominata "Himera" di cui si allega lo statuto.

L'indirizzo mail della scuola è il seguente: [scuolaforensehimera@gmail.com](mailto:scuolaforensehimera@gmail.com)

Distinti saluti

*Il Presidente*

*Avv. Pietro Siragusa*





ORDINE AVVOCATI DI TERMINI IMERESE

*Scuola di Formazione e Specializzazione Forense*

*"HIMERA"*

*STATUTO*

## TITOLO I

### Costituzione, Sede, Durata, Scopi

#### Art. 1

Su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e 43 L. 247/2012, è costituita la scuola di formazione e specializzazione forense denominata "Himera", quale organo del suddetto Consiglio dell'Ordine.

#### Art. 2

La Scuola di Formazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura giuridica, in particolare nell'ambito del circondario del Tribunale di Termini Imerese. L'attività della Scuola di Formazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendono la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione quali corsi di specializzazione, seminari, convegni, pubblicazioni e quant'altro si ritenga utile per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'attività della Scuola di Formazione è altresì rivolta ai praticanti avvocati, nonché agli altri operatori della giustizia per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria e legale.

La Scuola di Formazione ha inoltre lo scopo di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti avvocati e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti. Potrà, altresì, stipulare convenzioni con Università, Scuole di specializzazione e con Enti Pubblici e privati.

La Scuola di Formazione potrà coordinare la propria attività con quella di altri enti, associazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi e con le altre Scuole Forensi.

#### Art. 3

La Scuola di Formazione ha sede in Termini Imerese, nel Palazzo di Giustizia, in P.zza F.U. Di Blasi, presso i locali della sede del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese.

#### Art. 4

La Scuola provvede alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

La Scuola provvede altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.

Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, la Scuola può prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

La Scuola può provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi, facendo uso anche di finanziamenti pubblici e/o privati.

## TITOLO II

### Patrimonio

#### Art. 5

Il Patrimonio della Scuola di Formazione dovrà essere adeguato al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva. Il Consiglio dell'Ordine provvede, in ogni caso, al finanziamento della Scuola forense attraverso la destinazione di fondi, anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere lucrativo. La Scuola e, per essa il Consiglio dell'Ordine, promuove la stipula di convenzioni con gli enti pubblici e privati, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge, volte al finanziamento delle attività formative. Il patrimonio può altresì essere costituito dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Scuola di Formazione a qualsiasi titolo nonché per assegnazione da parte dello Stato o dell'Unione Europea o di altri enti pubblici e privati, o di altri soggetti privati destinati ad accrescimento del patrimonio, tutto ciò sempre per il tramite del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.

## TITOLO III

### Organi della Scuola di Formazione

#### Art. 6

Gli organi della Scuola di Formazione sono:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Comitato Scientifico;
- c) il Direttore della Scuola;

Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti ad eccezione di quello di Direttore della Scuola al quale il Consiglio Direttivo potrà riconoscere un rimborso spese o un compenso.

#### Art. 7

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Il Direttore della scuola è componente di diritto del Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che li ha nominati e possono essere riconfermati.

#### Art.

Il Consiglio direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense; cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato scientifico. In particolare il Consiglio determina gli indirizzi generali della gestione e l'organizzazione della Scuola di Formazione.

#### Art. 9

Il Consiglio direttivo si riunisce, secondo il calendario prefissato dal Consiglio stesso e comunque qualora il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno tre componenti. Per la

validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

#### Art. 10

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e convoca e presiede il Consiglio direttivo stesso, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Egli non ha però la rappresentanza legale della Scuola che rimane invece in capo al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Termini Imerese, essendo la Scuola organo del consiglio dell'Ordine.

#### Art. 11

Il Direttore è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, resta in carica per la durata del Consiglio e può essere riconfermato. Formula proposte ed è tenuto all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio ed altresì dirige e coordina la Scuola Forense.

Il Direttore della Scuola Forense altresì:

- a) sovrintende al regolare funzionamento della Scuola;
- b) stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola, coordinando i docenti o i referenti designati per ciascun ambito materiale di formazione;
- c) nomina i tutors, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola, sulla base di un elenco predisposto e tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese;
- d) decide sulle ammissioni e sulle esclusioni dei discenti;
- e) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il migliore andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sullo svolgimento delle attività della Scuola, anche tramite relazione scritta.

#### Art. 12

Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri designati con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza. Il Comitato scientifico ha il potere di seguire e controllare lo svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa, riferendone al Direttore ed al Consiglio direttivo. I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Il Direttore della Scuola partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico senza diritto di voto. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 componenti. Il Comitato scientifico viene convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese. Il Comitato scientifico provvede all'adozione del programma didattico e della offerta formativa della Scuola Forense sulla base delle linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura e dei regolamenti del Consiglio Nazionale Forense o ministeriali.

TITOLO V

Modifica di statuto

Art. 13

Lo Statuto può essere modificato su proposta deliberata dalla maggioranza di due terzi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.